

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2015

Alle ore 12.00 del 17 aprile dell'anno duemilaquindici, nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:

AVV. GIANLUCA CALVIERI	Presidente
AVV. FRANCESCO VANTAGGIATO	Consigliere Segretario
AVV. DELIA ADRIANI	Consigliere Tesoriere
AVV. MICHELE NANNARONE	Vice Presidente
AVV. ANDREA ANNIBALI	Consigliere
AVV. VITTORIO BETTI	"
AVV. MASSIMO BRAZZI	"
AVV. CRISTINA CASTELLANO	"
AVV. SILVIA CEPPI	"
AVV. PIER PAOLO DAVALLI	"
AVV. FRANCESCO GATTI	"
AVV. LUCA GENTILI	"
AVV. EGIDIA GUARDUCCI	"
AVV. PAOLA MARGIACCHI	"
AVV. LAURA MARIANI MARINI	"
AVV. AURELIO PUGLIESE	"
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO	"
AVV. MARIA CRISTINA VOLPI	"
AVV. PIERLUIGI VOSSI	"

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Avv.ti Gabriele Minelli, Marco Piazzai,

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri presenti, alle ore 12,20 dichiara aperta la seduta.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente illustra al Consiglio l'esito dei colloqui avuti con i vari firmatari dei contratti CO.CO.PRO. e del fatto che nei prossimi giorni occorrerà predisporre un regolamento disciplinante le gare per la stipula di futuri contratti di collaborazione con soggetti esterni.

Il Presidente illustra l'incontro avuto a Roma in data 16.04.2015, in occasione degli stati generali dell'Avvocatura, alla quale non hanno partecipato numerosi COA. In particolare riferisce dell'argomento affrontato, relativo alle società tra avvocati alle quali partecipa un socio di capitali, e dei contrasti relativamente alla loro introduzione; il Presidente procede alla lettura del comunicato OUA nel quale si ribadisce la contrarietà alla introduzione del socio di capitali nelle società tra avvocati.

APPROVAZIONE DELIBERA DI ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI CO.CO.PRO.

Il Consiglio approva all'unanimità la delibera in oggetto:

"Il Consiglio dell'Ordine

premessi che

- ha provveduto ad un riesame dei contratti di co.co.pro. in essere nel quadro delle convenzioni concluse con gli Uffici Giudiziari, finalizzate alla riorganizzazione delle Cancellerie;

- all'esito dei primi controlli effettuati, il Presidente del Consiglio, in attuazione della delega conferitagli dal C.O.A. a maggioranza dei Componenti nella seduta del 16.3.2014, ha incaricato l'Avv. (omissis) di rendere parere scritto in merito ai seguenti quesiti:

- "1) previa acquisizione degli atti e dei documenti relativi ai contratti stipulati dal Consiglio dell'Ordine con i signori (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), tutt'ora vigenti, verifichi il professionista incaricato la legittimità delle procedure seguite in sede di affidamento e scelte dirette dei collaboratori co.co.pro. a cura del Presidente dell'Ordine pro-tempore in carica e dica in particolare se le procedure adottate fossero conformi ai parametri di azione imposti dalla legislazione vigente all'epoca dei contratti; inoltre, alla luce della attuale normativa e delle normative pregresse, verifichi il professionista incaricato la legittimità o meno della delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia 15-28 gennaio 2015, e gli effetti che la stessa ha prodotto sul contratto "co.co.pro." stipulato in data 4 febbraio 2015 tra il Consiglio dell'Ordine e la Signora (omissis);

- 2) dica altresì se può o meno il Presidente del COA stipulare, direttamente, un contratto di lavoro "co.co.pro.", senza una preventiva delibera del Consiglio dell'Ordine;

- 3) voglia, infine, chiarire se la mancata astensione di un Consigliere la cui coniuge era stata individuata come contraente (circostanza ignota alla maggioranza dei consiglieri partecipanti alla seduta consiliare del 15-28 gennaio 2015) abbia prodotto o meno un insanabile conflitto di interessi idoneo o meno ad inficiare la validità della delibera del 15-28 gennaio 2015, e conseguentemente influire sulla validità del contratto tra il COA e la contraente medesima";

- che il predetto professionista, con parere del 10.4.2015 che si allega al presente verbale, ritenuta la natura di Ente Pubblico dell'Ordine degli Avvocati, è addivenuto alle seguenti conclusioni :

- a) i contratti esaminati (nella fattispecie n. 5 co.co.pro.) devono ritenersi affetti da nullità

perchè stipulati senza la necessaria previa procedura selettiva dei contraenti e, quindi, in violazione delle previsioni imperative dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, a mente del quale - tra l'altro - le p.a., quali i C.O.A., hanno il dovere di disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna;

- b) la delibera consiliare del 15-28.1.2015 risulta illegittima nella parte in cui individua come collaboratori i Sig.ri (omissis), senza il previo esperimento di una procedura comparativa di selezione dei contraenti e, quindi, in spregio alle previsioni imperative dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001;

- c) la medesima delibera è da ritenersi parzialmente invalida anche perché il Consigliere Avv. Marco Piazzai, nonostante versasse (all'insaputa della maggioranza dei consiglieri pro-tempore in carica e presenti alla seduta e come dai medesimi riferito) in conflitto di interessi in relazione alla posizione della di lui coniuge Sig.ra (omissis), ha partecipato alla seduta e alla votazione senza astenersi, violando in tal modo il dovere prescritto, in via generale per ogni settore dell'Amministrazione, dall'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;

- ritenuto che

- le conclusioni rese dall'Avv.(omissis) vadano senz'altro condivise ed appaiono coerenti con gli impegni assunti dall'Ordine con l'approvazione dei P.T.C.T. e P.T.T.;

- la delibera consiliare 15/28.1.2015, per i motivi suesposti, sia invalida in parte qua;

- sussiste l'interesse all'annullamento in autotutela di detta delibera perchè provoca un esborso sine titulo di fondi dell'Ordine e pregiudica gli obiettivi programmatici posti dall'Ente con l'approvazione dei P.T.C.T. e P.T.T.;

- delibera

- 1. di avviare il procedimento di annullamento parziale della delibera consiliare del 15-28.1.2015, nella parte in cui individua come collaboratori esterni dell'Ordine Sig.ri (omissis);

-

- 2. di incaricare il Presidente del C.O.A. di comunicare alle collaboratrici Sig.re (omissis) la rilevata nullità dei contratti di co.co.pro. con esse stipulati dall'Ordine degli Avvocati di Perugia e di addivenire auspicabilmente, in sede sindacale, ad una soluzione transattiva;

-

- 3. di avviare, con apposito bando, ex art 7 del d.lgs. n. 165/2001, una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna nel quadro delle

convenzioni stipulate dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con la Corte d'Appello di Perugia ed il Tribunale di Perugia aventi ad oggetto la riorganizzazione delle Cancellerie degli Uffici Giudiziari;

-
- Manda la Segreteria per le dovute comunicazioni.

Il Consigliere Pier Paolo Davalli chiede che il Consiglio voglia deliberare circa la necessità di pubblicare i verbali e delibere, con gli opportuni omissis, per dare piena attuazione del principio di trasparenza ed in omaggio ai programmi elettorali condivisi dalle due liste.

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta dell'Avv. Davalli raccomandando la Segreteria di procedere alle pubblicazioni dei predetti atti dalla prima seduta consiliare del 2015, segnalando la necessità di depurare tutti i dati sensibili.

INDIZIONE ELEZIONI CPO

Il Consiglio delega Avv. Adriani coordinatrice della XIV Commissione a convocare i suoi componenti per avviare, previo esame di tutti gli atti dello statuto, la procedura di indizione

STAMPA ALBO 2015 (importo mediamente sostenuto € 25.000,00)

Il Consiglio dispone l'invio alla Commissione Contratti.

RATIFICA OPERATO COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio ratifica l'operato delle Commissioni Consiliari.

VII COMMISSIONE PARCELLE

Il coordinatore Avv. Francesco Gatti propone di implementare la VII Commissione con i Consiglieri Avv.ti Cristina Castellano e Paola Margiacchi.

Il Consiglio approva la modifica.

ISTANZA DELL'AVV. (OMISSIS), ISCRITTA NELL'ALBO SPECIALE (OMISSIS), DI SOSPENSIONE EX ART. 20, 2° COMMA, L. 247/2012

Il Consiglio dispone la trasmissione alla VIII Commissione.

RICHIESTA Dott. (OMISSIS) DI COMPIUTA PRATICA CON DIPLOMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Il Consiglio dispone la trasmissione alla Commissione di competenza.

RICHIESTE CERTIFICAZIONI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI.

Il Presidente, vista la domanda dell'Avv. (omissis), sottoscrive la certificazione richieste, previa approvazione del Consiglio.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenuta la propria competenza e la non manifesta infondatezza delle ragioni come prospettate dagli istanti, delibera l'ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dei Sigg.ri (omissis).

Il Consiglio, vista l'istanza presentata in data 27/3/2015 prot. (omissis) dall'Avv. (omissis), quale tutore della minore (Omissis) giusta il decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria del 17/3/2015, in relazione al procedimento n. (omissis) pendente davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria; visto l'atto di costituzione nel giudizio n (omissis) dell'Avv. (omissis) quale tutore nonché difensore ex art. 86 cpc della minore (omissis); delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, l'Avv. (omissis), quale tutore della minore (omissis).

ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, constatata la regolarità della domanda, delibera l'iscrizione dell'Avv. (omissis) nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 81 DPR 30.5.2002 n. 115 così come modificato dall'art. 2 L. 25/2005, per le materie richieste.

ISCRIZIONI NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l'iscrizione della Dott.ssa (omissis) nell'Albo degli Avvocati.

CANCELLAZIONE A DOMANDA DALL'ALBO DEGLI AVVOCATI

Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda dell'Avv. (omissis) dall'Albo degli Avvocati.

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI

Il Consiglio, viste le domande e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l'iscrizione dei Dott. (omissis) nel Registro dei Praticanti.

CANCELLAZIONI A DOMANDA DAL REGISTRO DEI PRATICANTI

Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda dei Dott. (omissis) dal Registro dei Praticanti.

LIQUIDAZIONI PARCELLE

Il Consiglio liquida le parcelle dei Colleghi come da elenco allegato al presente verbale.

COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DOTT. (OMISSIS)

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: CONVOCAZIONE COMMISSIONE MANUTENZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il Consiglio delega il Presidente a partecipare alla Commissione di Manutenzione.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: TRASMISSIONE SCHEMA CORSO DI FORMAZIONE PER PERITI E CTU

Il Consiglio prende atto.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA - DOTT.SSA (OMISSIS): RELAZIONE DI FINE TIROCINIO DELLA DR.SSA (OMISSIS)

Il Consiglio dispone la trasmissione alla III Commissione.

TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO 100/2015 DI VARIAZIONE TABELLARE

Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito.

TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO 101/2015 DI VARIAZIONE TABELLARE

Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito.

TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO 84/2105 DI VARIAZIONE TABELLARE

Il Consiglio ratifica la già avvenuta pubblicazione sul sito.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'UMBRIA: ORDINE DI SERVIZIO IN MERITO AD APERTURA CANCELLERIA

Il Consiglio delega l'Avv. Gentili a prendere contatti con il Presidente del Tribunale per i minorenni per le determinazioni del caso.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PERUGIA: COMUNICAZIONE NUOVA SEDE DI SPOLETO DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO DI PERUGIA

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito.

RICHIESTA DELL'AVV. (OMISSIS) DI COPIA VERBALE 10/4/2015 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA PER LA PRATICA (OMISSIS) AI FINI DI RICORSO AL TAR UMBRIA

Il Consiglio, con l'astensione dell'Avv. Nannarone, autorizza il rilascio della copia richiesta dall'Avv. (omissis).

RICHIESTA DI COPIE DEGLI AVV.TI (OMISSIS) DEL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 3/2011

Il Consiglio, rilevato che a seguito del ricorso presentato dagli Avv.ti (omissis) avverso la decisione del COA, il fascicolo del procedimento disciplinare in oggetto si trova ancora depositato presso il Consiglio Nazionale Forense; manda alla Segreteria per interpellare il CNF circa i tempi di restituzione del fascicolo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO DAGLI UFFICI GIUDIZIARI NELL'ANNO 2014

Riferisce il Consigliere Avv. Michele Nannarone. Il Consiglio ritiene di non compilare il questionario.

COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC AVV. (OMISSIS)

Riferisce il Consigliere Avv. Massimo Brazzi. Il Consiglio approva la risposta predisposta dall'Avv. Massimo Brazzi.

COMUNICAZIONE DEL MARESCIALLO (OMISSIS) IN MERITO A CONTROVERSIA CON AVV. (OMISSIS) E AVV. (OMISSIS)

Il Consiglio, con l'astensione dell'Avv. Gentili, ritenuto di qualificare la lettera come mera comunicazione informativa all'Ordine, attese le circostanze esposte nei confronti dei colleghi Avv.ti (omissis) e (omissis), ne dispone la sua trasmissione in copia agli stessi per gli eventuali provvedimenti che i destinatari intenderanno adottare.

(OMISSIS): AVVISO PUBBLICO E REGOLAMENTO PER ELENCO DIFENSORI DEI DIPENDENTI (OMISSIS)

Riferiscono il Presidente Avv. Gianluca Calvieri ed il Consigliere Avv. Luca Gentili.

Il Consiglio da mandato al Consigliere Gentili di sollecitare l'Avv. (omissis) dell'Ufficio contenzioso dell'(omissis) a prendere contatti.

RICHIESTA DELLA DOTT.SSA (OMISSIS) PER RICONOSCIMENTO PERIODO DI MASTER PRESSO UNIVERSITA' DI (OMISSIS) AI FINI DELLA PRATICA FORENSE

Riferisce il Consigliere Avv. Paola Margiacchi.

Il Consiglio delega l'Avv. Margiacchi e l'Avv. Nannarone a predisporre il preavviso di rigetto da inviare alla Dott.ssa (omissis).

COMUNICAZIONE DELLA SIG.RA (OMMISSIS)

Riferisce il Consigliere Avv. Silvia Ceppi. Il Consiglio approva la risposta predisposta dall'Avv. Ceppi.

RICHIESTA DEL SIG. (OMISSIS) DEGLI ESTREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI AVV.TI (OMISSIS) E (OMISSIS)

Il Consiglio dispone la trasmissione della missiva agli Avv.ti (omissis) e (omissis).

ULTERIORE COMUNICAZIONE DELLA SIG.RA (OMISSIS) C/AVV.TI (OMISSIS) E (OMISSIS)

Il Consiglio ritenuto di qualificare la lettera come mera comunicazione informativa all'Ordine, attese le circostanze esposte nei confronti dei colleghi Avv.ti (omissis) e (omissis), ne dispone la sua trasmissione in copia agli stessi per gli eventuali provvedimenti che i destinatari intenderanno adottare .

DOMANDA DELLA DOTT.SSA (OMISSIS) DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI EX ART.6 D. LGS. N. 96/2001

Il Consiglio dell'Ordine

- esaminata la domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo Degli Avvocati di Perugia di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 96/2001 e la documentazione prodotta dalla istante, rilevato che
- l'art. 6, comma 6, del d.lgs. 2.2.2001, n. 96, prevede che il Consiglio dell'Ordine ordina l'iscrizione, nell'apposita sezione speciale dell'Albo degli Avvocati, dei cittadini di uno Stato Membro in possesso del titolo professionale che ne facciano istanza, "accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità";
- il punto 13 del considerando della Direttiva CEE 16.2.1998, n. 98/55, ammette l'esercizio della professione forense in uno Stato Membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale, anche nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, "se ed in quanto" lo Stato ospitante "offra tale possibilità ai propri avvocati";
- l'art. 18, lett. d) della l. 31.12.2012, n. 247, prescrive che la professione forense è incompatibile con "qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

Considerato che

- l'istante è dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di (omissis) con qualifica D3;
- il rapporto di pubblico impiego intercedente tra la Dott.ssa (omissis) e il Comune di (omissis) costituisce motivo di incompatibilità all'esercizio, da parte della istante, della professione forense ex art. 18, lett. d) della l. 31.12.2012, n. 247, e, quindi, ai sensi l'art. 6, comma 6, del d.lgs. 2.2.2001, n. 96, osta all'accoglimento della propria istanza nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Perugia.

Ritenuto altresì che

- gli Avvocati stabiliti, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 2.2.2012, n. 96, devono agire d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con titolo di Avvocato, il quale assicura i rapporti con l'Autorità adita o procedente, e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalla normativa vigente. Tale disposizione risulta incompatibile con i requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'Avvocato, prescritti dall'art. 23, comma 2, della l. n. 247/2012, per l'iscrizione anche nell'elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici;
- nella ipotesi all'esame, quest'ultimo rilievo non può ritenersi superato nemmeno dalla disponibilità di domiciliazione professionale della richiedente manifestata dall'Avv. (omissis) dell'Avvocatura dell'(omissis) in quanto, gli Avvocati dipendenti degli enti pubblici sono

tenuti a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera (cfr. sul punto anche Corte Cost. 22.5.2013, n. 91).

Per quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia ritiene che l'istanza della Dott.ssa (omissis) non sia meritevole di accoglimento e, pertanto,

COMUNICA ALLA ISTANTE

- ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, che la S.V. potrà far pervenire, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della presente, eventuali osservazioni e documenti inerenti l'oggetto di tale procedimento che saranno valutati prima dell'adozione del provvedimento finale di rigetto della domanda di iscrizione nella sezione dell'Albo degli Avvocati di Perugia di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 96/2001;

- ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 96/2012, che la S.V. ha facoltà di indicare la propria disponibilità per l'eventuale audizione innanzi alla Commissione Consiliare competente;

- il R.U.P. del procedimento è il Consigliere Segretario Avv. Francesco Vantaggiato.
Manda la Segreteria per le relative comunicazioni, via p.e.c..

ESPOSTI

TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZIONE PENALE C/AVV. (OMISSIS)

Il Consiglio dispone, preventivamente, la trasmissione del fascicolo alla V Commissione.

ESPOSTO DELLA SIG.RA (OMISSIS) C/AVV. (OMISSIS)

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di

- a) dare informazione al Collega dell'esposto pervenuto invitandolo a presentare le proprie deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
- b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

ESPOSTO DELLA SIG.RA (OMISSIS) C/AVV. (OMISSIS)

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di

- a) dare informazione al Collega dell'esposto pervenuto invitandolo a presentare le proprie deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
- b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

**TRASMISSIONE DAL COA DI (OMISSIS) DI PRATICA DISCIPLINARE N. (OMISSIS)
C/AVV. (OMISSIS), COMPONENTE DEL CDD DI (OMISSIS)**

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina.

Manda la Segreteria per invitare al COA di (omissis) all'invio della scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

**TRASMISSIONE DAL COA DI (OMISSIS) DI PRATICA DISCIPLINARE N. (OMISSIS)
C/AVV. (OMISSIS), COMPONENTE DEL CDD DI (OMISSIS)**

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, delibera di trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina.

Manda la Segreteria per invitare al COA di (omissis) all'invio della scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

Il presente verbale è composto di n. 11 pagine, letto e sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario sarà conservato a cura della Segreteria tra i verbali del Consiglio dell'Ordine al n. 7 quadriennio 2015-2018.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Francesco Vantaggiato

IL PRESIDENTE

Avv. Gianluca Calvieri